

La prassi di rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche postume per lavori iniziati ex novo

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

A volte capita di scoprire che un provvedimento di autorizzazione paesaggistica per lavori eseguiti ex novo in area vincolata è stato rilasciato postumo, cioè dopo che i lavori sono già iniziati (ad esempio, si pensi al caso della realizzazione di una strada all'interno di un'area boscata). Non si tratta pertanto di titolo abilitativo postumo, rilasciato dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui all'art.167 D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Ma tale "prassi" è da ritenersi legittima?

Al quesito - a nostro avviso - non può che risponderci negativamente. La norma di riferimento, come ben noto ai nostri Lettori, è quella di cui all'art.146 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 come modificato, che, ai commi 1 e 2, impone di acquisire in via preventiva una autorizzazione specifica per poter effettuare interventi su beni paesaggisticamente vincolati, tra i quali si annoverano, *ex lege*, le aree boscate (cfr. art.142 comm1 lett.g).

Una volta realizzati, in tutto o in parte, gli interventi di trasformazione del bene paesaggisticamente vincolato, non è possibile consentire alcuna deroga al diniego dell'autorizzazione paesaggistica postuma.

L'unica eccezione, è quella contemplata per i c.d. abusi minori e formali, vale a dire Cioè per gli abusi che non abbiano prodotto aumenti di superfici o di volumi.

Recita, infatti, il comma 4 dell'articolo 167 del D.lgs 42/2004 *"L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"*.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

In tal caso, tuttavia, viene rilasciato un provvedimento postumo, in sanatoria, di compatibilità paesaggistica, e non già una autorizzazione *ex novo*.

Provvedimento che, tuttavia, nella fattispecie scrutinata, al di là qualificazione giuridica dell'atto da parte dell'Autorità competente, non risultava concretamente rilasciabile - dal momento che si era al cospetto di un intervento che aveva chiaramente comportato un aumento, peraltro non certo irrisorio, di superficie - un provvedimento postumo di compatibilità paesaggistica, oltretutto idoneo a determinare l'estinzione del corrispondente reato. (cfr. tra le tante, Cass. pen. III n.24410/16).

Conclusivamente, non vi è quindi dubbio che nella fattispecie scrutinata, si sia al cospetto di un cd. abuso in bianco (per approfondimenti sul tema, si rimanda alle pagine dedicate all'argomento liberamente scaricabili su questo sito).

Valentina Stefutti

Publicato il 20 febbraio 2018